

Stagione Sportiva 2017-18

Commissione Disciplinare D'Appello della
Regione Lombardia

**Delibera della Commissione N° 07 / 2017-18
del 21 / 03 / 2018
Ricorrente Soc. PR Moda**



Componenti Commissione : Scano Lorenzo, **Coordinatore**
Raciti Domenico, **Componente**
Nanni Massimo, **Componente**

Commissione Disciplinare D'Appello della Regione Lombardia
DECISIONE N. 07 - 21-03-2017 -
Collegio Giudicante: Scano Lorenzo – Raciti Domenico - Nanni Massimo
Ha emanato la seguente decisione.

Ricorrente Soc. **Pr Moda**
Uisp Settore Calcio Lodi

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto datato 09/03/2018, trasmesso tramite e-mail dal Comitato UISP Lodi - Attività Calcio alla segreteria della UISP Calcio Regionale Lombardia il 10/03/2018, la Società PR Moda propone, avanti a questa Commissione Disciplinare d'Appello della Regione Lombardia, ricorso avverso i provvedimenti disciplinari assunti dalla Commissione Giudicante di primo grado del Comitato Uisp Calcio Lodi, in relazione alla gara del 19/02/2018 tra Real Melegnano e PR Moda, Campionato di calcio a 11 Over 35, nei confronti dei propri calciatori, Sig. Ciceri Andrea e Sig. Pagani Danilo, entrambi squalificati per quattro mesi, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n.12 del 07.03.2018, emanato dal Comitato Territoriale Uisp di Lodi – Settore Calcio, richiedendo il riesame del provvedimento.

- Accertato che l'atto è stato presentato nei termini previsti dalla N. G.
- Preso atto che non è stata versata la cauzione relativa al ricorso;
- Preso atto dell'istanza di ricorso, visionando attentamente la documentazione presentata;
- Visionato, il referto Arbitrale con i suoi allegati e integrazioni;
- Accertato che non è stata prodotta nessuna documentazione, che provi la motivazione del ricorso;

MOTIVAZIONE

Tale Commissione Disciplinare d'Appello, ancor prima di entrare nel merito dei fatti, è tenuta a verificare se il ricorso sia stato inoltrato seguendo tutti i dettami previsti dagli articoli che ne disciplinano la presentazione, pena la non ammissibilità, allo scopo di tutelare gli interessi di tutte le parti in causa.

Dall'analisi degli atti trasmessi a corredo del ricorso si è constatata la mancanza dei documenti in riferimento all' articolo 71 R. D.

Questa Corte, constatata l'assenza dei documenti non ritiene di entrare nel merito dei fatti contestati.

Nell'atto presentato dalla Società PR Moda non sussistono infatti i requisiti di cui all'art. 71 R.D. della Normativa Generale. In particolare, risultano mancanti (con riferimento ai commi del suddetto art. 71 R.D.):

- Visto il contenuto dell' Art. 71 comma a) della Normativa Generale che individua tra i contenuti obbligatori del ricorso, il nominativo della ricorrente (con correlato da n° di affiliazione), Nominativi del socio (correlati con il n° di Tessera);
- Visto il contenuto dell' Art. 71 comma b) della Normativa Generale mancanza dell'indicazione dell'organo disciplinare adito;
- Visto il carteggio dei contenuti nel ricorso datato 10/03/2018, mancanza della sottoscrizione da parte del Presidente.
- Accertato che la ricorrente non ha esibito copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dell'importo cauzionale, come previsto dall'art. 71 R. D. comma k), così come precisato nell'art. 78 R. D.

La mancanza dei predetti requisiti, è condizione d'inammissibilità del ricorso.

P. Q. M.

La Commissione Disciplinare D'Appello

- **Rigetta** l'istanza del ricorso della Società **PR Moda**, per le motivazioni sopra citate, riguardanti l' art. 71 R.D. (comma a – b – i – k) “ Forma di Reclamo o ricorso “ della Normativa Generale Uisp, che individua adempimenti e documenti obbligatori del ricorso, dichiarando lo stesso inammissibile.
- **Dispone** che detta delibera sia pubblicata integralmente sul comunicato ufficiale della Attività Calcio Uisp Regionale Lombardia e della Attività Calcio Uisp del comitato di Lodi, per gli adempimenti di cui all'Art. 96 R.D. - comma a) della N.G. vigente.

Così deciso in Milano, il 21/03/2018

Comm. Disciplinare d'Appello
Uisp Calcio Reg. Lombardia

Seano Lorenzo

Raciti Domenico

Nanni Massimo

La presente delibera, composta da n° 3 pagine, è stata inviata, in data 21/03/2018, via e-mail a:

- Comitato Uisp Calcio Comitato di Lodi
- Comitato Regionale Uisp Calcio Lombardia